

NORME INTERPRETATIVE/INTEGRATIVE RELATIVE ALLE AREE DESTINATE A SALE DEL COMMiato.

Articolo 1 - Sala del commiato.

1. A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti nell'[art. 5](#) del presente regolamento.

Articolo 2 - Tipologie di sale del commiato.

1. Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:
 - 1) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
 - 2) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Gestione della sala del commiato.

1. Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.
2. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 2 e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:
 - per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
 - per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.
3. I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale, ...) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.
5. Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Articolo 4 - Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private.

1. La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.

3. L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei servizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ASL.

Articolo 5 - Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle sale del commiato

1. I requisiti minimi strutturali e impiantistici sono quelli definiti dal Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 17 marzo 2015, n. 61-10542.

2. Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.

3. Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie di ricovero e di cura, sia pubbliche che private e da attività destinate alla ristorazione in genere quali per esempio, ristoranti, pizzerie, panetterie, gastronomie, ecc. e di 100 metri da strutture obitoriali e crematori.

4. Le strutture del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta, privati (interni o esterni riservati) nella misura prevista per le attività commerciali, disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque entro un raggio non superiore a 100 metri. E' vietata la collocazione delle sale nel centro storico.

5. L'entrata delle salme nelle sale del commiato private dovrà avvenire dalla parte opposta a quella dei dolenti e la medesima dovrà essere situata, preferibilmente, in una via non molto transitata. Devono pertanto esser presenti distinti ingressi di cui uno per i dolenti e l'altro per i feretri e la loro movimentazione. I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi. Le strutture per il commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofanie.

Requisiti della domanda

La domanda dovrà essere accompagnata da apposita relazione riportante i seguenti punti:

1. verifiche di impatto ambientale e di impatto sulla viabilità della zona (traffico presente più traffico indotto);
2. verifiche sull'accessibilità pedonale, sulla presenza di parcheggi pubblici e privati e di reti di trasporto pubblico;
3. localizzazione dei parcheggi richiesti ai sensi del punto 4 del presente articolo;
4. individuazione dei percorsi dei cortei in uscita e verifica del loro impatto sulla viabilità;
5. dimostrazione delle distanze delle sale per il commiato dalle attività sensibili e dai luoghi e dagli edifici di interesse culturale;
6. dimostrazione del rispetto del piano di classificazione acustica.